



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PARERE DEL 18/09/2017

OGGETTO: Proposta di deliberazione Consiglio Comunale n. 1982 del 28/08/2017: ” *REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D. LGS. 19.08.2016 N. 175 E S.M.I. RICOGNIZIONE PARTECIPATE POSSEDUTE. DETERMINAZIONI*”; parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori, composto da:

Dott. Sergio Lamberti (Presidente)

Dott. Angelo Cippitelli (Componente)

Dott. Giampiero Romani (Componente)

presa in esame la proposta di cui all’oggetto, corredata dalla seguente documentazione a supporto:

- 1) Deliberazione Consiglio Comunale n. 93 del 21/12/2010;
- 2) Documento istruttorio del 28/08/2017 a firma del Segretario Generale: ”*REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D. LGS. 19.08.2016 N. 175 E S.M.I. RICOGNIZIONE PARTECIPATE POSSEDUTE. DETERMINAZIONI*”;
- 3) Deliberazione Consiglio Comunale n. 17/2015;
- 4) Deliberazione Consiglio Comunale n. 22/2016;
- 5) Linee di indirizzo della Corte dei Conti per la revisione straordinaria delle partecipazioni.

visto

- l’art. 239, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 19.08.2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18 della Legge 07.08.2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal decreto correttivo D.Lgs. n. 100 del 16.06.2017;
- in particolare l’art. 4, comma 1 del suddetto D. Lgs. n. 175/2016, il quale prevede che le Pubbliche Amministrazioni ivi compresi i comuni, non possono, direttamente o

indirettamente, mantenere partecipazioni anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali,

tenuto conto

dell'esito della ricognizione effettuata dall'Ente sulle partecipazioni dallo stesso possedute con la conseguente decisione di mantenere quelle nelle società di seguito indicate:

- 1) San Giorgio Distribuzione Servizi S.r.l. (quota partecipazione 100%);
- 2) San Giorgio Energie S.r.l. (quota partecipazione 51%);
- 3) S.T.E.A.T. S.p.A. (quota partecipazione 0,67%);
- 4) C.I.I.P. S.p.A. (quota partecipazione 5,29%),

ritenendo lo stesso Ente che trattasi di società riconducibili alla categoria di cui all'art. 4 del T.U.S.P. e che tali società non rientrano in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del T.U.S.P., per cui non vi è alcun obbligo di alienazione delle quote di partecipazione nelle stesse,

preso atto

del parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, lett. e dell' art. 153, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica,

tanto premesso e considerato il Collegio dei Revisori, verificato che l'atto di ricognizione in argomento non determina una modifica delle previsioni dell'Ente e dei suoi equilibri, né, tantomeno, le modalità di gestione dei servizi, esprime

parere favorevole

sulla proposta di deliberazione consiliare n. 1982 del 28/08/2017.

Macerata, 18 settembre 2017

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Sergio Lamberti

Dott. Angelo Cippitelli

Dott. Giampiero Romani